

DIRETTIVE

DIRETTIVA 93/77/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 1993

relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti simili

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili ⁽³⁾ ha subito diverse e sostanziali modificazioni; che, a fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva;

considerando che per concorrere alla realizzazione del mercato unico dei succhi di frutta e nettari di frutta, per precisare le condizioni di produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e per facilitare le relazioni commerciali con una concorrenza sana e leale è opportuno fissare norme comuni relativamente alla composizione, all'uso di denominazioni riservate, alle caratteristiche di fabbricazione e l'etichettatura dei prodotti in questione;

considerando in effetti che le differenze esistenti tra le disposizioni nazionali relative a questi prodotti sono tali da ostacolare la libera circolazione e da creare condizioni di concorrenza ineguali;

considerando che occorre stabilire le norme di fabbricazione e di etichettatura applicabili ai succhi e nettari destinati al consumo diretto, nonché le norme concernenti le loro materie prime, garantendo che le denominazioni riservate previste nella presente direttiva non possano essere impiegate abusivamente;

considerando che, conformemente all'articolo 20, secondo comma della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità ⁽⁴⁾, bisogna adeguare tali disposizioni alle norme previste da detta direttiva;

considerando che, in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in materia, bisogna lasciare provvisoriamente liberi gli Stati membri di disciplinare l'etichettatura dei prodotti non destinati al consumatore finale, né alla collettività;

considerando che la fissazione delle caratteristiche dei prodotti contemplati dalla presente direttiva deve poter essere adattata all'evoluzione scientifica e tecnica; che, per semplificare ed accelerare la procedura, è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione;

considerando che lo stesso vale per la determinazione dei metodi di analisi relativi ai controlli dei criteri di purezza dei prodotti additivi e di trattamento utilizzati nella fabbricazione dei succhi e nettari di frutta nonché per la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e dei metodi di analisi necessari al controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione di tali succhi e nettari;

⁽¹⁾ GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 109 e decisione del 23 giugno 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 313 del 30. 11. 1992, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/394/CEE (GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 14).

⁽⁴⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/72/CEE (GU n. L 42 del 16. 2. 1991, pag. 27).